COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 310 DEL 02/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI IMPOSTA PER L'ANNO 2026 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2025

L'anno **2025**, addì **02** del mese di **dicembre** alle ore **11:35,** con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	**SINDACO**	**Presente**
PERUZZI VALERIO	**ASSESSORE**	**Presente**
TOZZI DANIELE	**ASSESSORE**	**Presente**
LETTIERI CARLOTTA	**ASSESSORE**	**Presente**
SOTTILI MONICA	**ASSESSORE**	**Presente**
SPERANZA MARCO	**ASSESSORE**	**Presente**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. TOSCANO FABIO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

Anno: 2025

Numero: 2614

OGGETTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI IMPOSTA PER L'ANNO 2026 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte la possibilità di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- la Regione Toscana ha attivato le procedure per la formulazione dell’elenco dei Comuni a economia prevalentemente turistica e delle città d’arte;

DATO ATTO che il Comune di Colle di Val d’Elsa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, ha richiesto l’inserimento nell’elenco delle località turistiche e/o città d’arte presso la medesima Regione Toscana ed ha istituito l’imposta di soggiorno, prevista dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, subordinando comunque l’applicazione dell’imposta a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale con il quale è stato confermato l’inserimento del Comune di Colle di Val d’Elsa nell’elenco delle località turistiche e delle città d’arte della Toscana e comunque non prima del 1 gennaio 2012;

VISTO il Decreto Regione Toscana n. 32 del 12.01.2012 con il quale si è provveduto ad iscrivere il Comune di Colle di Val d’Elsa nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione dell’Imposta di soggiorno;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 86 del 20.12.2016 ed in particolare il combinato disposto degli artt. 44 e 70, che vanno a disciplinare le “locazioni turistiche” ovvero gli alloggi aventi caratteristiche di civili abitazioni, locate esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicate, e regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione;

DATO ATTO:

- che il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- a partire dal 1° marzo 2019, coloro che danno in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche anche nel caso di forma indiretta, dovranno comunicare al Comune competente per territorio e al Comune capoluogo le informazioni riguardo l'ubicazione degli alloggi e l'attività svolta, per essere inserite nell'elenco delle strutture con obbligo di comunicazione statistica degli arrivi e delle presenze, a pena di sanzione amministrativa;
- che con relazione presentata dal Responsabile Area Servizi Istituzionali, Programmazione e Controllo, Prot. n. 1809 del 24/01/2019, è stata compiuta un'analisi sull'equiparazione alle strutture ricettive extralberghiere, dei fabbricati destinati alle locazioni turistiche, con le caratteristiche della civile abitazione;
- che il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero che la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di € 5,00 per notte di soggiorno;

PRESO ATTO che a partire dall'anno 2019 è stata integrata la casistica relativa alle tariffe della medesima imposta, prevedendo l'inserimento, a seguito della LRT 86/2016, anche delle "locazioni turistiche", ovvero di quelle locazioni relative ad alloggi con caratteristiche di civile abitazione che non superano i 30 giorni di durata e che non comportano obbligo di registrazione in riferimento alla normativa fiscale, come definite dall'art. 4 del D.L. 50/2017, adottando gli stessi criteri applicati per le strutture ricettive extralberghiere relativamente ad esenzioni, giorni di imposta, periodo di applicazione;

RICORDATO che il Comune disciplina le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento, ai sensi dell'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.03.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe, la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale, che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);

VISTO l'articolo 3 "Misura dell'imposta" del sopracitato regolamento Comunale, il quale prevede che l'imposta di soggiorno sia applicata per persona e per pernottamento e sia articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate dall'articolo n. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;

TENUTO CONTO che, per i motivi suddetti, si è fatto riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture;

PRESO ATTO che con la Legge di Bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145, non è stato riproposto il blocco degli aumenti delle imposte, delle tasse, dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote ed alle agevolazioni deliberate nell'anno 2018, pertanto normativamente è possibile istituire nuovi tributi così come ridurre e/o revocare le agevolazioni già concesse ai contribuenti;

VISTI il "decreto fiscale 2018" (D.L. n. 119, convertito in legge n. 136/2019) la legge di bilancio 2019, il "decreto Crescita" (d.l. n 34, convertito in legge n. 58/2019) il decreto Fiscale 2019" (dl n 124 del 2019);

VISTA Legge di conversione del DL Fiscale 2020 n. 157 del 19 dicembre 2019;

VISTA la legge 160/2019;

VISTO D.L.34/2020 in ordine alla funzione assunta dal gestore e alle conseguenti sanzioni applicabili;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - in cui viene statuito che " le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali…" sono allegati al Bilancio di Previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del suddetto D.Lgs 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali - in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d’imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l’anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO il il D.M. 25.07.2023 a modifica delle norme contenute nel D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile 4/1, per le parti riguardanti la costruzione dei documenti di programmazione che ha previsto, tra le altre, le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per favorirne l’approvazione entro i termini previsti dalla legge;

VISTA la circolare N. 2/DF MEF del 22 novembre 2019, che specifica che a decorrere dall’anno di imposta 2020 il regolamento e la presente delibera di approvazione delle misure dell’imposta di soggiorno avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF eseguita ai sensi del comma 15-quater dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 14/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, che ha stabilito le tariffe per l’anno d’imposta 2025;

DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione confermare le tariffe determinate per l’anno 2025 anche per l’anno 2026;

RITENUTO stabilire la parte tariffaria dell’imposta di soggiorno, formulata nel rispetto delle modalità prima descritte ed anche in riferimento ai dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento Comunale prima richiamato, per l'anno 2026 confermando le tariffe nella stessa misura di quelle previste per l’anno 2025, qui di seguito riportate:

STRUTTURE	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA IN EURO PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO (fino a cinque consecutivi)
A-STRUTTURE ALBERGHIERE	1,2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle	1,00 1,50 2,00 2,50

B – CAMPEGGI AREE ATTREZZATE CAMPER	1,2,3, 4 stelle	1,00
C- STRUTTURE EX ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA	Ostelli, Casa per ferie	1,00
D- STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERE DI CIVILE ABITAZIONE	Affittacamere professionali e non professionali Case Vacanze Residenze d'epoca	1,00
E- RESIDENCE	2,3,4 chiavi	1,00
F. AGRITURISMO	1,2,3 girasole/i	1,00
G. LOCAZIONI TURISTICHE	Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione per periodi inferiori a 30gg	1,00

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione modificare il periodo annuale di applicazione dell'imposta di soggiorno, stabilito all'art. 1 comma 2 del Regolamento Comunale e attualmente fissato dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno, ampliandolo per l'anno 2026 dal 1° marzo al 31 dicembre ed a decorrere dall'anno 2027 dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

DATO ATTO che tale modifica verrà effettuata con apposita e successiva deliberazione consiliare;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.O.E.L (allegati in atti);

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i.;

A voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA:

1. per quanto espresso in premessa di stabilire, **per l'anno 2026**, l'imposta di soggiorno nelle misure in premessa indicate, anche nel pieno rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente e nel Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, confermando le stesse misure d'imposta determinate per l'anno 2025;

2. di precisare, quindi, che le misure dell'importo di soggiorno stabilite **per l'anno 2026** sono le seguenti:

STRUTTURE	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA IN EURO PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO (fino a cinque consecutivi)
A-STRUTTURE ALBERGHIERE	1,2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle	1,00 1,50 2,00 2,50
B – CAMPEGGI AREE ATTREZZATE CAMPER	1,2,3, 4 stelle	1,00

C- STRUTTURE EX ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA	Ostelli, Casa per ferie	1,00
D- STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERE DI CIVILE ABITAZIONE	Affittacamere professionali e non professionali Case Vacanze Residenze d'epoca	1,00
E- RESIDENCE	2,3,4 chiavi	1,00
F. AGRITURISMO	1,2,3 girasole/i	1,00
G. LOCAZIONI TURISTICHE	Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione per periodi inferiori a 30gg	1,00

3. di provvedere all'invio di tale deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, così come da normativa in materia e dalla circolare n. 2/DF MEF del 22 novembre 2019, che specifica che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i regolamenti e le delibere di approvazione delle misure dell'imposta di soggiorno avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF effettuata ai sensi del comma 15-quater dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

4. di dare atto che per l'ampliamento del periodo annuale di applicazione dell'imposta di soggiorno, stabilito all'art. 1 comma 2 del Regolamento Comunale, si procederà con apposita e successiva deliberazione consiliare;

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione del presente atto, con votazione separata ed all'unanimità,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO